|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STEMMA | Comune di NuscoProvincia di Avellino | LOGA BORGHI PIU' BELLI] |
| www.comune.nusco.av.it | c.a.p. 83051 | tel. 0827.64942 | fax 0827.64496 | protocollo.nusco@asmepec.it |

 **AVVISO PUBBLICO CON PROCEDURA A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ANNO 2021 AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI**

VISTO che con il Decreto-Legge n. 102/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 124/2014 è stato istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

VISTO che la Regione Campania con la Deliberazione di Giunta n. 568 del 07/12/2021, ha approvato l’aggiornamento delle “Linee guida” per disciplinare in modo uniforme sul territorio regionale le procedure di accesso ai contributi, e recentemente con la nota PEC del 22/12/2021 PG/2021/0642360 (acquisita al protocollo comunale al n. 15402 in data 23.12.2021) ha invitato le Amministrazioni Locali ad attivare la procedura a sportello per l’anno 2021.

 **RENDE NOTO**

È indetta una procedura a sportello per la concessione di contributi economici agli inquilini morosi incolpevoli, cioè a coloro che sono destinatari di sfratto per morosità, con citazione per la convalida, a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per l’anno 2021.

Questi inquilini devono essere titolari per l’anno 2021 di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, anche tardivamente, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica, ubicato a Nusco (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9).

**Art. 1 - Definizione di morosità incolpevole**

1. La morosità incolpevole si verifica per la sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a seguito della perdita ovvero della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

**Art. 2 - Disponibilità del fondo e criteri per la ripartizione delle risorse**

1. Il fondo è alimentato dai trasferimenti statali e da eventuali risorse aggiuntive della Regione Campania ed è destinato a tutti i Comuni della Campania. Le risorse del fondo non vengono ripartite preventivamente e sono liquidate ai Comuni secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste di erogazione, complete della documentazione (provvedimento dirigenziale di approvazione esito favorevole istruttoria).

2. I contributi saranno liquidati ai Comuni secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste di erogazione accompagnate dai provvedimenti comunali di ammissibilità, fino al 31/12/2022 ovvero ad esaurimento del fondo.

**Art. 3 - Criteri e requisiti stabiliti dalla Regione con la Deliberazione di Giunta n. 568 del 07/12/2021 per l’accesso ai contributi da parte degli inquilini morosi incolpevoli**

1. I Comuni, ai fini dell’accesso al contributo, verificano che il richiedente:

- abbia un reddito ISE per l’anno in corso, non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad euro 26.000,00;

- sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;

- sia titolare di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, anche tardivamente, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica, (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9);

- sia residente da almeno un anno, nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio;

- abbia la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possieda un regolare titolo di soggiorno ai sensi del Testo Unico D.lgs. n. 286 del 25.07.1998 e ss.ii.mm.;

- non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del nucleo familiare; il comune verifica, inoltre, che il richiedente, ovvero uno dei componenti del nucleo familiare, residente nell’alloggio, sia un lavoratore dipendente, autonomo o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale, dovute a titolo esemplificativo e non esaustivo, per:

- perdita del lavoro per licenziamento;

- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;

- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;

- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;

- malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare, che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo;

- la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;

- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente.

2. Il Comune, attraverso i propri servizi sociali, può attestare la diminuzione della capacità reddituale anche per altri motivi, sempreché connessi al peggioramento della condizione economica generale, in particolare in riferimento a condizioni di precarietà lavorativa, di separazione legale, o altro.

3. Ai sensi del DM 30 luglio 2021, **solo per l’annualità 2021**, possono accedere al contributo anche i soggetti che, fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e) ed f), presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%. Stante il protrarsi dell’emergenza epidemiologica, la riduzione del reddito di cui sopra può essere certificata attraverso l’ISEE corrente o mediante il confronto tra l’imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020.

4. Al fine di ampliare la platea dei beneficiari del contributo, in via sperimentale e **solo per l’annualità 2021**, potranno accedere al contributo tutti i soggetti che siano destinatari anche solo di una Lettera di diffida trasmessa per raccomandata A.R. o per P.E.C., con data anteriore al 30/06/2021.

5. Costituisce criterio preferenziale per fa concessione del contributo la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carica ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.

**Art. 4 – Valutazione delle istanze**

1. Il Comune dovrà procedere alla valutazione delle singole domande per l’assegnazione dei contributi di cui alla presente procedura, determinando la fascia di contributo spettante così come previsto al successivo art. 5 di questo Avviso.

2. Ad esito positivo delie singole istruttorie il comune procederà a trasmettere la documentazione alla Regione Campania D.G. 50 - 09 Direzione Generale per il Governo del Territorio per la liquidazione delle somme che, una volta incassate dal Comune, saranno erogate ai beneficiari.

**Art. 5 – Entità e finalità dei contributi**

1. I contributi sono destinati a:

- fino ad un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile;

- fino ad un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile, consenta ii differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole;

- assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;

- assicurare il versamento di un numero di mensilità relative al nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00.

2. **I contributi concessi con il presente provvedimento non sono cumulabili con il c.d. reddito di cittadinanza.** Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’art 1 del DM 30 luglio 2021, i Comuni successivamente alla erogazione dei contributi comunicano all’INPS la lista dei locatari che hanno fruito del contributo ai fini della eventuale compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto.

3. L’importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni identificate dalle lett. a), b), c), d), di seguito indicate, non può superare l’importo di euro 12.000,00.

4. I contributi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere corrisposti in un’unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto. Il contributo potrà essere erogato al proprietario dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto e le spese sostenute e comunque ad avvenuto rilascio dell’immobile.

**Art. 6 – Documentazione da produrre per l’accesso ai contributi**

1. La domanda di contributo dovrà essere presentata al Comune di Nusco con le seguenti modalità:

- Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.nusco@asmepec.it;

2. Alla domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere allegata, la seguente documentazione, pena l’esclusione:

- Dichiarazione Sostitutiva Unica, resa e sottoscritta dal richiedente, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, debitamente compilata in ogni sua parte, per la verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare;

- contratto di locazione regolarmente registrato, anche se tardivamente;

- certificato di residenza storico;

- ogni documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al punto 2;

- stato di famiglia storico;

- dichiarazione ISE ed ISEE ordinario per l’anno in corso.

**Art. 7 – Erogazione del Contributo**

1. Il Comune dovrà procedere alla valutazione delle singole domande per l’assegnazione dei contributi determinando il contributo spettante, così come previsto al punto 4 delle Linee- guida, e ad esito positivo delle singole istruttorie procederà a trasmettere la documentazione alla Regione Camparmi D.G. 50-09 Direzione Generale per il Governo del Territorio richiedendo la liquidazione delle somme;

2. I contributi saranno liquidati al Comune secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste di erogazione accompagnate dai provvedimenti comunali di ammissibilità fino al 31/12/2022 ovvero ad esaurimento del fondo;

3. Il Comune provvederà, successivamente all’accredito delle somme oggetto di contributo, a riversarle ai cittadini richiedenti che hanno visto accolta la propria domanda.

**Art. 8 – Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali degli interessati sono trattati per attuare il presente avviso. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Nusco;

2. Al presente avviso si applica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

**Art. 9 – Norme Finali**

1. Il Responsabile del Procedimento per l’istruttoria delle domande è individuato nella dott.ssa Sara Recupero, della Segreteria Comunale

2. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il numero di telefono 0827 64942 o tramite email all’indirizzo protocollo@comune.nusco.av.it;

3. Del presente avviso sarà data conoscenza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale www.comune.nusco.av.it

Nusco, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Il Segretario Comunale

 Dott.ssa Carmela Cortese